

VIDEOFISCO DEL 15 maggio 2019

**Dichiarazione dei redditi:
approfondimenti su redditi d'impresa
e ultimi chiarimenti**

A cura di Gian Paolo Tosoni e Paolo Meneghetti

- Terreni
- Dividendi
- Investimenti all'estero

A cura di Gian Paolo Tosoni

Contribuente	Reddito imponibile	Rivalutazione
Proprietario conduttore con qualifica di IAP/CD e iscritto all'Inps	No reddito dominicale – No reddito agrario	80% su reddito dominicale 70% su reddito agrario No 30%
Proprietario conduttore senza qualifiche che versa Imu	No reddito dominicale Sì reddito agrario	70% su reddito agrario + 30%
Proprietario conduttore senza qualifiche che non versa Imu (comune montano)	Sì reddito dominicale Sì reddito agrario	80% su reddito dominicale + 30% 70% su reddito agrario + 30%
Affittuario con qualifica IAP/CD e iscritto all'INPS	No reddito agrario (Il reddito dominicale lo dichiara il proprietario)	70% su reddito agrario
Affittuario senza qualifica IAP	Sì reddito agrario (Il reddito dominicale lo dichiara il proprietario)	70% su reddito agrario + 30%
Proprietario con terreni affittati che paga Imu	Sì reddito dominicale (Il reddito agrario lo dichiara l'affittuario)	80% su reddito dominicale + 30%
Proprietario con terreni in comodato che paga Imu	No reddito dominicale (Il reddito agrario lo dichiara l'affittuario)	80% su reddito dominicale + 30%

REDDITI DI CAPITALE

Introduzione. Il contesto normativo

Art. 1 co. 999 – 1006 L. n. 205/2017

Modifica della disciplina dei redditi di capitale (dividendi) e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze) per i soci (**persone fisiche non imprenditori**) che detengono partecipazioni «qualificate»

Ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva pari al **26%**


Decorrenza:

- dividendi – percepiti da 01.01.2018;
- plusvalenze realizzate da 01.01.2019

Ratio: uniformare la tassazione dei soci con partecipazioni «qualificate» con quella dei soggetti che detengono partecipazioni «non qualificate». (unitamente a semplificazione)

Il quadro previgente

persone fisiche private con partecipazioni qualificate



...e quello attuale



La dichiarazione

**Dividendi con utili ante-2018
qualificati**

Sì – RL 1

**Dividendi con utili ante-2018
non qualificati**


No

**Dividendi con utili 2018
(qualificati e non)**


No

QUADRO W

Soggetti obbligati al monitoraggio



Il quadro RW



I valori da indicare in RW

Critero generale

Costo di acquisto. In assenza, valore di mercato.

Diritti reali sugli immobili

Determinazione in base ai criteri del Paese di ubicazione immobile

Immobili costruiti da proprietario

Oneri sostenuti per la costruzione (attenzione documentazione)

Immobili acquisiti per successione - donazione

Valore riportato nella dichiarazione di successione (o documento analogo). In assenza, valore di mercato

I valori da indicare in RW Immobili

Immobili ubicati nella UE – SEE

Criterio base

Valore catastale. In assenza,
valore di acquisto. In assenza,
valore di mercato.

Ammissibilità di

R.M.O. del Paese estero x
coefficienti IMU (Francia, Gran
Bretagna)

Altre considerazioni su immobili (UE ed extra UE)

- Immobili «statici» (art. 7 quater co. 23 D.L. n. 193/2016);
- Irrilevanza delle oscillazioni cambio (risoluzione n. 196/E del 16.09.2016)

I valori da indicare in RW

Attività finanziarie

Criterio generale	Valore di mercato
Azioni, obbligazioni e titoli negoziati in mercati regolamentati	Valore di mercato puntuale al 31.12
Azioni, obbligazioni e titoli non negoziati in mercati regolamentati	Valore nominale. In assenza, valore di rimborso. In assenza costo di acquisto
Conti correnti, libretti di risparmio e depositi	Consistenza media

I valori da indicare in RW Conti correnti

c/c nr.		in chf						
Nr. mov.	Data	gg.	Debito	Credito	Saldo	Saldo x gg.	Cambio	Eur
Saldo								
31.12.2016	01/01/17	8,00			10.000,00	80.000,00	1,2053	66.374,62
	08/01/17	111,00	2.500,00		7.500,00	832.500,00	1,2288	677.501,26
	29/04/17	191,00		1.000,00	8.500,00	1.623.500,00	1,2199	1.330.857,70
	06/11/17	35,00		2.000,00	10.500,00	367.500,00	1,2316	298.382,64
	11/12/17	0,00		1.500,00	12.000,00	0,00	1,2245	0,00
	11/12/17	0,00		500,00	12.500,00	0,00	1,2245	0,00
	11/12/17	20,00	4.000,00		8.500,00	170.000,00	1,2245	138.836,71
fine anno	31/12/17							
								<i>in Eur</i>
Totale giorni		365,00		Totale saldi cumulati		3.073.500,00		2.511.952,94
								<i>in Eur</i>
Saldo medio (saldo cumulato/365 gg.)						8.420,55		6.882,06

- Iper e super ammortamento
- Nuovo regime perdite impresa per soggetti Irpef
 - Interessi passivi per soggetti Ires
 - Il regime di cassa al secondo anno

A cura di Paolo Meneghetti

FOCUS : INTERESSI PASSIVI E ATTIVI FIGURATIVI IN CASO DI FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO SOCI

1) *Versamenti soci : qualificazione e conseguenze in caso di cessione di quota*

- Cass. N. 20978 del 23.8.2018: il titolo del versamento soci, finanziamento con diritto alla restituzione o a fondo perduto, va individuato va provato dal socio in base a :
 - Finalità pratiche
 - Interessi che sono sottesi
- > Quindi se il versamento è richiesto a causa di difficile situazione economica finanziaria della società esso va **considerato a fondo perduto**



- Il socio aveva ceduto la propria quota e la cassazione ha negato l'esistenza di un credito posto in capo all'acquirente della quota poiché il versamento doveva intendersi a fondo perduto



- **Cass. N.16049/2015** se vi è un finanziamento, in caso di cessione della quota e silenzio sul punto nel contratto di cessione, il creditore resta il precedente socio: il credito non si trasferisce automaticamente per effetto della cessione, quindi in caso di rinuncia dopo la cessione di quote, inapplicabile art. 88 Tuir

2) *Versamenti soci : documentazione : due sentenze contrastanti tra loro ?????*

- **Cass. N. 25578 del 27.10.2017** : il versamento soci va provato con un contratto , viceversa va eliminata la passività esposta in bilancio, con l'insorgenza di una sopravvenienza attiva tassabile
- **Cass. N. 6104 del 1.3.2019**: la appostazione in bilancio del debito è opponibile a terzi compreso l'Erario

2) *Versamenti soci : documentazione , efficacia del verbale assembleare*

- **Trib. Milano sent. 6865 del 19.06.2017** : il verbale assembleare è una mera dichiarazione unilaterale non sufficiente a generare un titolo per affermare l'effettività del credito (conferma Cass. 19813/2009)
- **Cass. 1951 del 24.1.19**: il verbale sottoscritto dai soci assume la qualifica di contratto idoneo a pretendere il versamento dell'imposta di registro

FINANZIAMENTI SOCI CITATI IN
PERIZIA SCONTANO IL
PAGAMENTO DEL 3% DI IMPOSTA
DI REGISTRO ????

Dalla predetta relazione di stima, risultano prestiti infruttiferi dei soci per euro 17.571.000,00:

CONSIDERATO CHE:

- i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto presentato per la registrazione, e quindi sono parte dell'atto stesso (art. 11 co. 7 del D.P.R. 131/1986).
- ai sensi dell'art. 22 del d.p.r. 131/1986 "se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69";

- I finanziamenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA scontano l'imposta proporzionale di registro nella misura del 3% prevista dall'art. 9 della tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/1986;

Ciò premesso e considerato si ritiene che il finanziamento soci enunciato nell'atto è soggetto ad imposta di registro nella misura del 3% sussistendo tutti i presupposti individuati dall'art. 22 del d.p.r. 131/1986 per la tassazione dell'atto enunciato.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si recupera l'imposta di registro ai sensi del combinato disposto dall'art. 22 e 9 della tariffa parte prima allegata al TUR come indicato dal calcolo che segue:

17.571.000,00 x 3% = euro 527.130,00 (maggiore imposta di registro dovuta)

3) *VERSAMENTO SOCI: INDICAZIONE DELL'INTENTO DEL SOCIO*



Comunicazione società

-
- **Oggetto: Richiesta finanziamento infruttifero dei soci**
-
-
- Con la presente le comunico che la società di cui è socio, per meglio affrontare le esigenze e il fabbisogno finanziario futuro, necessita di un finanziamento da parte dei Soci dell'importo complessivo di euro _____
(_____ /00).
-
- La invito a voler confermare la sua disponibilità a finanziare la società.
- Tale finanziamento infruttifero sarà restituito entro il salvo diversa pattuizione che potrà intervenire tra le parti
-
- Distinti saluti.
-

- **Oggetto: Vs richiesta di finanziamento**
In riferimento alla richiesta di finanziamento del _____, con la presente Vi confermo la mia disponibilità ad effettuare un versamento di € _____ () a favore della società _____, a titolo di finanziamento infruttifero, rimborsabile come proposto nella lettera di richiesta.

Dichiaro altresì che il finanziamento in oggetto ha lo scopo di rafforzare patrimonialmente la società/ oppure

Dichiaro altresì che il finanziamento in oggetto non ha lo scopo di rafforzare patrimonialmente la società ma è motivato esclusivamente da obiettivi di carattere finanziario

Distinti saluti.

FINANZIAMENTI *INTERCOMPANY*

UN ESEMPIO

**01.01.2018 → FIN. INFRUTTIFERO ALFA A
CONTROLLATA BETA
DURATA → 3 ANNI (AL 31.12.2020)
IMPORTO → 50.000 €
*VOLONTÀ DI RAFFORZARE PATRIMONIALMENTE LA
SOCIETÀ*
TASSO DI INTERESSE DI MERCATO → 5%
NO COSTI DI TRANSAZIONE**

FINANZIAMENTI *INTERCOMPANY*

ANNO	VALORE CREDITO 01.01	INTERESSI (5%)	VALORE CREDITO 31.12
2018	€ 43.191,88	€ 2.159,59	€ 45.351,47
2019	€ 45.351,47	€ 2.267,57	€ 47.619,04
2020	€ 47.619,04	€ 2.380,95	€ 50.000,00
		€ 6.808,11	

FINANZIAMENTI *INTERCOMPANY*

SCRITTURE CONTABILI CONTROLLATA

		01.01.2017	DARE	AVERE
ATT.C.IV.				
1	BANCA X C/C	NO DERIVAZIONE RAFF.	50.000	
PN.A.VI	ALTRE RISERVE			6.808
PASS.D.				
11	DEBITI VERSO CONTROLLANTE			43.192
		31.12.2017	DARE	AVERE
CE.C.17	INTERESSI PASSIVI		2.159	
PASS.D.		NO DERIVAZIONE RAFF.		
11	DEBITI VERSO CONTROLLANTE			2.159

FINANZIAMENTI *INTERCOMPANY*

Assonime, circolare 8/2018

SCRITTURE CONTABILI BETA ALFA SOCIO NON CONTROLLANTE

		01.01.2017	DARE	AVERE
CE.A.1	BANCA X C/C		50.000	
PN.A.VI	ALTRE RISERVE		SÌ DERIVAZIONE RAFF.	6.808
PASS.D.				
11	DEBITI VERSO CONTROLLANTE			43.192
		31.12.2017	DARE	AVERE
CE.C.17	INTERESSI PASSIVI		SÌ DERIVAZIONE RAFF.	2.159
PASS.D.				
11	DEBITI VERSO CONTROLLANTE			2.159

FINANZIAMENTI *INTERCOMPANY*

Assonime, circolare 14/2017

**SCRITTURE CONTABILI ALFA (CONTROLLANTE)
NO RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE**

		<i>01.01.2017</i>	DARE	AVERE
ATT.C.II.				
2	<i>CREDITI VERSO CONTROLLATA</i>		43.192	
CE.C.17	<i>INTERESSI PASSIVI</i>	SÌ TEST ROL	6.808	
ATT.C.IV.				
1	<i>BANCA X C/C</i>			50.000

INTERESSI PASSIVI TRA VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA

Riporto a nuovo interessi eccedenti Rol: nessuna modifica

Confronto con interessi attivi che dal 2019 sono riportabili a nuovo

rol 2018 : riportabile a nuovo con limite di «utilizzo necessario» ex circ. 19/09

rol 2019 : riportabile a nuovo con limite di «utilizzo necessario» ex circ. 19/09 e nel limite di 5 anni

rol 2019 : Calcolo fiscale


Prospetto interessi passivi non deducibili		Interessi passivi 1 <input type="text" value="0,00"/>	Interessi passivi precedente periodo d'imposta 2 <input type="text" value="0,00"/>	Interessi attivi 3 <input type="text" value="0,00"/>	Interessi passivi direttamente deducibili 4 <input type="text" value="0,00"/>	Eccedenza interessi passivi 5 <input type="text" value="0,00"/>
	RF118					
	RF119			Precedente periodo d'imposta 1 <input type="text" value="0,00"/>	Presente periodo d'imposta 2 <input type="text" value="0,00"/>	Interessi passivi deducibili 3 <input type="text" value="0,00"/>
	RF120			Consolidato		IRES
				(di cui non trasferibile 1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
	RF121			non trasferibili al consolidato (di cui 1 <input type="text" value="0,00"/>	trasferiti al consolidato 2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>

Rol 2019 : riporto a nuovo ROL contabile pregresso solo se sono presenti interessi passivi ante 17.6.2016

Rol 2019 : riporto a nuovo ROL contabile pregresso senza limiti temporali

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PERDITE D'IMPRESA (L. 145/18)

NUOVA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE



NUOVA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE


ART. 8 TUIR

LA NORMA PRESUPPONE DUE PASSAGGI

1) LE PERDITE D'IMPRESA ABBATTONO REDDITI D'IMPRESA DELLO STESSO PERIODO ASSUMENDO QUESTI ULTIMI AL 100% (DIFFERENZA CON REGIME IRES)

2) ECCEDEXENZA RIPORTATA A NUOVO PER ABBATTERE L'80 DEI REDDITI DI IMPRESA SUCCESSIVI (ANALOGIA CON SOGGETTI IRES)

istruzioni: inserimento perdite di periodo da società persone o srl trasparenti con somma algebrica al 100%



RF50	Redditi da partecipazione		,00		,00	Reddito minimo	,00		,00
RF59	Perdite da partecipazione	500	,00	2	,00			3	,00
RF60	Reddito d'impresa lordo (o perdita)				perdite non compensate	1	,00	4	29.500,00

Mario rossi in contabilità ordinaria ha una partecipazione in una snc in che ha prodotto € 500 di perdita nel 2018. Utile della impresa individuale del 2018 € 30.000

DISCIPLINA TRANSITORIA PER SOGGETTI IN SEMPLIFICATA

Perdite 2018



**Nel 2019 e 2020 rispettivamente al 40% e 60% del
reddito prodotto**

Perdite 2019



Nel 2020 al 60% del reddito prodotto

DISCIPLINA TRANSITORIA PER SOGGETTI SEMPLIFICATI

Perdite 2017



Nel 2018 e 2019 rispettivamente al 40%

Nel 2020 al 60% del reddito prodotto

E l' 'eccedenza ????

TESI 1) LETTERALE : per la perdita 2017 non si applicano le nuove norme tranne il riporto a nuovo della eccedenza che termina nel 2020

TESI 2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA : prevede l'applicazione dell'utilizzo della compensazione al 2012 all'80% per le perdite 2017/18/19

Se, dopo aver utilizzato in compensazione piena le perdite di periodo prodotte da altre fonti di reddito d'impresa, residua un reddito positivo, si utilizzano le perdite pregresse, senza un ordine prioritario

40% perdite derivanti da soggetto semplificato e prodotte nel 2017

80% perdite derivanti da soggetto ordinario a far data dal 2013

100% perdite derivanti da soggetto ordinario e generate nei primi 3 periodo d'imposta dalla costituzione

RF100	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena
Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti)	4.000,00	6.000,00	



Mario rossi in contabilità ordinaria nel 2015 fino al 2016 e poi in semplificata nel 2017 ha generato perdite nel periodo 2015/2016 per € 10.000, e perdita nel 2017 per € 30.000. Nel 2018 ha realizzato un utile di € 10.000

	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena
RF100 Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti)	zero	8.000,00	30.000,00



Mario rossi in contabilità ordinaria nel 2015 fino al 2016 e poi in semplificata nel 2017 ha generato perdite nel periodo 2015/2016 per € 10.000, e perdita nel 2017 per € 30.000. Nel 2018 ha realizzato un utile di € 10.000

. Una società ha svalutato crediti negli anni passati per un importo di € 50.000 che costituisce il fondo rischi su crediti esistente all'1.1.2018. Il fondo è stato dedotto in quanto rispettoso dei limiti di cui all'art. 106 del Tuir. Nel corso del 2018 la società registra il fallimento di un suo debitore e quindi svaluta interamente il credito pari a € 10.000. Come si tratta questa svalutazione nell'esercizio 2018 e nel modello redditi 2019 ?

Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	,00	2	,00
	RS65	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS66	Differenza				,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	,00	2	,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	,00	2	,00

Fondo al 31.12.2017 = € 50.000

Perdita « fiscale » da svalutazione per fallimento € 10.000 (V.A. RF)

Fondo fiscale « utilizzato » € 40.000

UN ESEMPIO

FONDO SVALUTAZIONE 01.01.2018= € 1.000.

- **TOTALE CREDITI 31.12.2018 = € 200.000.**
- **CREDITO BETA = € 1.500 / SCADUTO > 6 MESI / NO SVALUTAZIONE**
- **CREDITO GAMMA = € 1.800 /SCADUTO > 6 MESI / SVALUTATO 100%**
- **CREDITO DELTA = € 2.000 / SCADUTO > 6 MESI/ RINUNCIA**
- **CREDITO EPSILON = € 8.700 /PRESCRITTO 15.10.2018**
- **CREDITO ZETA = € 20.000 /FALLITA IL 15.06.2018 /SVALUTATO 100%**
- **CREDITO OMEGA E SIGMA = SVALUTAZIONE € 4.000**

UN ESEMPIO

	DARE	AVERE
<i>Si rileva rinuncia al credito Delta</i>		
ATT.C.II. FONDO SVALUTAZIONE		
1 CREDITI	1.000	
CE.B.14 PERDITE SU CREDITI	1.000	
ATT.C.II.		
1 CREDITI VS. DELTA		2.000
<i>Si rileva prescrizione credito Epsilon</i>		
CE.B.14 PERDITE SU CREDITI	8.700	
ATT.C.II.		
1 CREDITI VS. EPSILON		8.700

UN ESEMPIO

- CREDITO GAMMA (MINI-CREDITO; € 1.800)
- CREDITO ZETA (FALLITA; € 20.000)
- CREDITI OMEGA E SIGMA (SVALUTAZIONE € 4.000)

<i>Si rileva svalutazione crediti</i>		DARE	AVERE
CE.B.10			
.D	<i>SVALUTAZIONE CREDITI</i>	25.800	
ATT.C.II.	<i>FONDO SVALUTAZIONE</i>		
1	<i>CREDITI</i>		25.800

UN ESEMPIO

	BILANCIO	FISCO
CREDITI RINUNCIATI E PRESCRITI	PERDITA	PERDITA
CREDITO GAMMA (MINI-CREDITO; € 1.800)	SVALUTAZIONE	SVALUTAZIONE/ PERDITA
CREDITO ZETA (FALLITA; € 20.000)	SVALUTAZIONE	SVALUTAZIONE/ PERDITA
CREDITI OMEGA E SIGMA (SVALUTAZIONE € 4.000)	SVALUTAZIONE	SVALUTAZIONE
MINI-CREDITO BETA NON SVALUTATO	-	-

UN ESEMPIO

	BILANCIO	FISCO
CREDITO GAMMA (MINI-CREDITO; € 1.800)	SVALUTAZIONE	PERDITA
CREDITO ZETA (FALLITA; € 20.000)	SVALUTAZIONE	PERDITA

VALORE NOMINALE CREDITI (200.000 – 2.000 – 8.700)

–

**SVALUTAZIONE CREDITI DEDUCIBILE INTEGRALMENTE
QUALE PERDITA (1.800 + 20.000 = 21.800)**

=

PLAFOND € 167.500

SVALUTAZIONE DEDUCIBILE € 837,50 (167.500 X 0,5%)

UN ESEMPIO

		Valore di bilancio	Valore fiscale	
Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1.000,00	1.000,00
	RS65	Perdite dell'esercizio	9.700,00	31.500,00
	RS66	Differenza		,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	25.800,00	837,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	25.800,00	837,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	163.500,00	167.500,00

21.800 €
PERDITA FISCALE
SVALUTAZIONE BILANCIO

Ammortamenti e derivazione rafforzata

Un caso pratico

- Una SRL riceve in consegna un impianto atto all'uso il 20 dicembre 2018. Il bene entra in funzione nel gennaio del 2019. Come vanno gestiti gli ammortamenti civili e fiscali ?

- Ammortamenti disciplina civile : OIC 16, par. 61 : il bene inizia il processo di ammortamento quando è atto all'uso

- Ammortamenti disciplina fiscale : art. 102, comma 1 Tuir : Le quote sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione



- **Contrasto tra disciplina civile e fiscale relativa ad imputazione temporale**



- Per soggetti Ires diversi da micro imprese prevale la norma civile quanto a
- 1) Qualificazione
- 2) Classificazione
- **3) imputazione temporale**

Ma per l'entità della quota deducibile (50%)prevale il Tuir

SUPERAMMORTAMENTO

Codice 50: v.d. 40% per beni acquisiti dal 15.10.2015 al 31.12.2017, ovvero anche consegnati entro 30.6.18 ma con ordine e acconto 20% eseguiti entro 2017

Autoveicoli : fino a 2016 compresi tutti gli autoveicoli 2017 (anche in proroga) : compresi solo quelli strumentali all'attività propria

RF54 Rimanenze e opere in corso contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi dell'art. 72 c. 7 b)

	1	2		3	4		5	6		,00
			,00			,00				,00
	7	8		9	10		11	12		,00
			,00			,00				,00
	13	14		15	16		17	18		,00
			,00			,00				,00
Altre	19	20		21	22		23	24		,00
RF55 variazioni in			,00			,00				,00
	25	26		27	28		29	30		,00
			,00			,00				,00

SUPERAMMORTAMENTO

Codice 57: **v.d. 30%** per beni acquisiti nel 2018, ovvero anche consegnati entro 30.6.19 ma con ordine e acconto 20% eseguiti entro 2018

Autoveicoli : esclusi anche quelli destinati all'attività propria

RF54 Rimanenze e opere d'arte annuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi dell'art. 72 c. 7 b)

	1	2		3	4		5	6		
			,00			,00			,00	
	7	8		9	10		11	12		
			,00			,00			,00	
	13	14		15	16		17	18		
			,00			,00			,00	
	19	20		21	22		23	24		
			,00			,00			,00	
Altre	25	26		27	28		29	30		
RF55 variazioni in			,00			,00			,00	

SUPERAMMORTAMENTO

BENI IMMATERIALI

Codice 56: **v.d. 40%** per beni immateriali acquisiti fino al 2017 , ovvero anche consegnati entro 30.6.18 ma con ordine e acconto 20% eseguiti entro 2017

Codice 59: **v.d. 40%** per beni immateriali acquisiti nel 2018 , ovvero anche consegnati entro 2019 ma con ordine e acconto 20% eseguiti entro 2018

RF54 Rimanenze e opere d'arte e beni culturali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi dell'art. 72 c. 70/

	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
Altre RF55 variazioni in	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00

IL REGIME FORFETTARIO DOPO LA CIRC. 9/19

REGIME FORFETTARIO

PERSONE FISICHE CHE PRESENTANO 6 REQUISITI

COMMA 54 : Ricavi o compensi non superiori a € 65.000 nel 2018, NON VI SONO PIU' I LIMITI SEPARATI

Somma ricavi in caso di esercizio di due attività con diversi codici ateco

Viene meno il tetto dei beni strumentali e viene meno il divieto ad erogare compensi a lavoratori dipendenti sup a € 5.000

NEL TETTO ANCHE PROVENTI DERIVANTI DA LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATO ABITUALMENTE (DIRITTI DI AUTORE) , *ma solo se inerente l'attività esercitata quale lavoratore autonomo. I diritti di autore, comunque vengono tassati quali redditi assimilati a lavoro autonomo ex art. 54, comma 8 del Tuir (circ. 9/19, par. 2.2.)*

REGIME FORFETTARIO

I requisiti

COMMA 57 : A) Non applicare regimi speciali Iva (eccezione per attività agricola)

B) Essere residente (salvo che si tratti di cittadino UE che produce in Italia almeno 75% del suo reddito)

C) Attività diversa da cessione di fabbricati o autoveicoli nuovi

Circ. 10/16, par. 2.3. con riferimento alle partecipazioni in Società di persone

Cessione entro il 2019 permette di mantenere il regime agevolato, **MA SOLO PER IL 2019, NEGLI ANNI SUCCESSIVI È NECESSARIO CEDERE LA PARTECIPAZIONE PRIMA DELL'INIZIO DEL PERIODO D'IMPOSTA, FATTA ECCEZIONE PER QUELLE RICEVUTE NEL CORSO DELL'ANNO CHE VANNO CEDUTE ENTRO FINE ANNO** Circ. 9/19, par. 2.3.2)

REGIME FORFETTARIO

I NUOVI REQUISITI

COMMA 57 . LETT. D) Soggetto che controlla anche indirettamente una SRL (**controllo in base all'intero art. 2359 C.C., anche se per interposta persona, quindi moglie che detiene 50% SRL rientra tra cause ostative , Circ. 9/19, par. 2.3.2)**

Che svolge attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella eseguita quale imprenditore o professionista forfettario

Partecipazione non di controllo non inibisce il regime forfettario

Resta fermo il divieto di partecipare a società di persone o associazioni professionali,

Eccezione società semplici poiché da esse vengono ritratti redditi partecipativi non di impresa né da lavoro autonomo (ris.27/11

ATTENZIONE: VIENE INTRODOTTA UNA NUOVA INIBIZIONE, CIOE' LA PARTECIPAZIONI A IMPRESE FAMILIARI

Che svolge attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella eseguita quale imprenditore o professionista forfettario



- La riconducibilità va valutata in base alla classificazione Ateco effettiva (non necessariamente quella dichiarata)
- Stessa attività da Ateco : inibizione al forfait solo se il singolo esegue prestazioni o cessioni deducibili alla società
- Diverso codice Ateco : nessuna inibizione se il singolo esegue prestazioni o cessioni a favore della società
- Causa ostativa va sempre valutata in corso d'anno, se sussiste la fuoriuscita avviene dall'anno successivo

CIRC. 9/19, PAR. 2.3.2

REGIME FORFETTARIO

I NUOVI REQUISITI

COMMA 57 LETT. D BIS: Non devono sussistere rapporti prevalenti con attuale o ex datore di lavoro (**PREVALENZA MISURATA CON RICAVI O COMPENSI , Circ. 9/19**)

Ma da quando opera la causa ostantiva ?
Sempre dall'anno successivo

La norma cita la locuzione « rapporti di lavoro » intrattenuti nel biennio precedente (o contemporanei all'esercizio di attività di impresa o lavoro autonomo) con datore di lavoro > interpretazione circ. 9/19 colui con il quale sono rese prestazioni che generano reddito da lavoro dipendente (escluso pensionato per obblighi di legge) , vi rientrano, quindi LETT. A) , B, ED E) DELL'ART. 50 TUIR. LETT. C BIS) PER AMMINISTRATORI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, MA....

... SE PRIMA DEL 1.1.2019 IL CONTRIBUENTE CONSEGUIVA GIA REDDITI DA LAVORO AUTONOMO SIA REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI, NON SI APPLICA CAUSA OSTATIVA

*Arrivederci al prossimo incontro
Videofisco del 19 giugno 2019*

Percorso revisione – Parte II

Con Andrea Scaini e Alessandro Pratesi